

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.36 del 22 aprile 2013

OGGETTO : *esecuzione della sentenza n. 183/2012 emessa della Sezione III del Consiglio di Stato.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

1



- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";

6

A

- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

CONSIDERATO

- che con Determina dirigenziale n. 72 del 20 luglio 2011, nel prendere atto della sentenza n. 3671/2011 emessa dalla Sezione V del Consiglio di Stato, depositata in data 20.06.2011, So.Re.Sa. s.p.a., all'esito di una complessa vicenda contenziosa, ha aggiudicato il servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della Regione Campania al rti S2i Italia- SITI srl,

- che ai sensi dell'art. 51 e 11, co. 8 del D.L.gs. n. 163/2006, la prefata aggiudicazione in favore del Rti S2i Italia-SITI Srl (risultante dalla cessione di ramo d'azienda da parte della mandante originaria Irit SpA alla società cessionaria SITI Srl), sarebbe divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nonché dell'acquisizione della documentazione completa relativa alla cessione di ramo d'azienda intercorsa tra la società cedente IritSpA e la società cessionaria SITI Srl;

- che all'esito positivo della verifica dei controlli sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del D.L.gs. n. 163/2006, in data 23 dicembre 2011 Soresa ha proceduto alla stipula della convenzione avente ad oggetto l'esecuzione il servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle aa.ss.ll. della Regione Campania, con il rti S2i Italia-SITI, per la durata di anni 4 e mesi 4, vale a dire per il lasso temporale originariamente previsto (6 anni) decurtato del periodo di servizio già eseguito dall'originario affidatario, poi estromesso per effetto della sentenza del Supremo Consesso Amministrativo innanzi citata;

- che successivamente la S2i, in proprio e quale mandataria dell'ATI aggiudicataria, ha proposto ricorso numero di registro generale 183/2012, innanzi al Consiglio di Stato per l'ottemperanza della sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 03671/2011, richiedendo che fosse dichiarato l'obbligo della stazione appaltante di estendere la durata della convezione stipulata fino a raggiungere quella programmata dell'appalto di anni 6;

- che la Sezione III del Consiglio di Stato con sentenza n.04831/2012 depositata il 12 settembre 2012 e notificata in data 04 ottobre 2012, in accoglimento del ricorso, ha ordinato alla Soresa di

dare esatta ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.03671/2012, e di affidare, per l'effetto, alla S2i il servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica delle AA.SS.LL. della Regione Campania per anni 6, mediante la stipula di una nuova convenzione ovvero la proroga della precedente;

RILEVATO

- che con atto di diffida e messa in mora del 07 febbraio 2012 prot . U001734 So.Re.Sa., sulla scorta dei molteplici rilievi trasmessi nei mesi precedenti dalle Aziende Sanitarie interessate, ha contestato al rti S2i Italia-SITI una serie di inadempienze nella esecuzione del servizio in oggetto, con contestuale invito a provi rimedio entro il termine di 45 giorni, pena la risoluzione del rapporto;
- che, a seguito del contraddittorio instauratosi con la ditta ed ai fini di una compiuta valutazione delle problematiche tecniche, è apparso opportuno costituire un Tavolo Tecnico, composto dai rappresentanti dell'rti S2i Italia-SITI, i referenti delle Aziende Sanitarie, rappresentanti della Regione Campania e della società regionale, sinora riunitosi in data 29 marzo 2013 ed in data 11 aprile 2013 presso la sede di So.Re.Sa;
- che, da ultimo, nella riunione del 17 aprile 2013, l'rti affidatario ha formulato una serie di proposte volte a risolvere, in tempi certi, le criticità evidenziate dalle Aziende Sanitarie.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2012,

DETERMINA

- 1- DI OTTEMPERARE** alla sentenza n. 183/2012 della Sezione III del Consiglio di Stato, depositata in data 19.09.2012 e notificata in data 04.10.2012;
 - 2- DI PROCEDERE** per l'effetto alla estensione della durata della convezione stipulata in data 23.11.2011 con il rti S2i Italia-SITI fino a raggiungere la durata programmata dell'appalto di anni 6 (sei);
 - 3- DI DARE** atto che resta in ogni caso ferma ed impregiudicata la facoltà di So.Re.Sa., ai sensi dell'art. 17 della convenzione *de qua*, di dare luogo alla risoluzione anticipata del vincolo negoziale, qualora, all'esito del procedimento avviato con l'atto di diffida e messa in mora del 07.02.2012 e delle ulteriori riunioni del Tavolo Tecnico, l'appaltatore non abbia posto rimedio alle criticità segnalate dalle Aziende Sanitarie interessate.
 - 4-DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al rti S2i Italia-SITI.
- Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Dott. Mario Vasco

